



**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE**

n. R.G. GIP

n. 1586/24 R.G.N.R. *CASSA COPERTO*

Il GIP dott.ssa Elisabetta Massini,

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe indicato ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

in relazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di:

**STRIANO PASQUALE** n. Resina ( NA) il 22.02.1965 res Anzio (PM) [REDACTED]

**LAUDATI ANTONIO** n. Forino (AV) il 17.04.1954 res Baiano ([REDACTED])

**INDAGATI**

Come da allegato

**OSSERVA**

Il Pubblico Ministero ha richiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli indagati sopra indicati per le esigenze di cui all'art. 274 lett a) cpp ravvisate per entrambi e , quanto a Striano , anche per l'esigenza di cui all'art. 275 lett c) cpp.

**I gravi indizi di colpevolezza**

In sintesi , appare indiscutibile la sussistenza di plurimi, gravi e precisi indizi di reità in ordine a tutte le imputazioni formulate dal PM. Nella richiesta di misura cautelare il PM ripercorre con dovizia di particolari gli elementi acquisiti e consistiti nella acquisizione dei provvedimenti che disciplinano la organizzazione interna della PNAA con riferimento alle SOS e nei protocolli di intesa tra DNAA e GdF, nella ricostruzione diacronica delle funzioni svolte da Striano Pasquale a far data dal 2015 e da Laudati Antonio all'interno della PNAA . Sono stati acquisiti anche i provvedimenti emessi dal Procuratore NAA dott. Melillo che ha riorganizzato l'attività del Servizio SOS e lo stesso è stato anche assunto a sommarie informazioni. h

L'indagine come noto trae origine da notizie apparse sui giornali e relative al Ministro Crosetto, notizie che sono state tratte da informazioni acquisite in banche dati anche nella disponibilità del personale di polizia giudiziaria. Nel caso di specie il primo accertamento ha riguardato gli accessi alla banca dati Anagrafe tributaria verificando che gli stessi erano stati effettuati in epoca prossima alla uscita degli articoli di giornale da Striano Pasquale . L'AG all'epoca inquirente e cioè la Procura presso il Tribunale di Roma, redigeva verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore e procedeva all' interrogatorio dell'indagato in data 01.03.23 per poi effettuare il 10 marzo successivo una perquisizione locale ed informatica .

Striano Pasquale era all'epoca quale ufficiale della GdF addetto presso la Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo allo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette.

Alla originaria richiesta di chiarimenti su eventuali accessi in banche dati sul conto del Ministro Crosetto che inoltrò la Procura di Roma ( ufficio che ha originariamente avviato le indagini ), è seguita la relazione redatta dal Procuratore dott. Melillo che indicava alcuni elementi di immediata rilevanza: l'aver il dottor Laudati immediatamente speso parole a tutela di Striano, anche indicando circostanze non rispondenti al vero, quale quella relativa alla circostanza che, essendo stati utilizzati per acquisire le notizie sul ministro Crosetto, i sistemi esclusivi del NSPV, ciò poteva far escludere ogni collegamento tra le condotte illecite e il personale della DNA.

Sul punto la relazione del dottor Melillo è estremamente chiara e non v'è dubbio che Laudati, affermando quanto sopra , dica consapevolmente qualcosa di non corrispondente al vero.

Nello stesso tempo Laudati cerca di assumere una posizione di distanza da Striano attribuendo al Procuratore Aggiunto Russo la decisione di far rientrare Striano alla DNA e la riorganizzazione del gruppo che si doveva occupare delle SOS, circostanza anche questa falsa come comprovato dalla documentazione sul punto acquisita dalla Procura di Perugia di cui si dà conto alle pagg 91 e segg della richiesta di misura .

Quanto alla vicenda che vede oggetto degli accertamenti illegittimamente operati sul Ministro Crosetto, la Procura della Repubblica ha acquisito dalla SOGEI SpA i nominativi di coloro che hanno effettuato interrogazioni alla banca dati SERPICO nel periodo 1.1.2022 – 1.11.22 ed è emerso che l'unico soggetto che ha effettuato dette interrogazioni nel periodo esaminato è stato Striano Pasquale, tra l'altro in date di poco antecedenti alla uscita

dell'articolo di giornale pubblicato dal quotidiano "Il domani". Le notizie che verranno pubblicate nell'ottobre 2022 risultano tutte coincidenti con l'oggetto degli accessi fatti da Striano in particolare nella banca dati Serpico.

Sul punto l'indagato è stato sottoposto ad interrogatorio ed ha fornito una giustificazione degli accessi operati che viene smentita sia dalle dichiarazioni rese dal Procuratore Aggiunto Russo che dalle indagini tecniche ed in particolare dalla analisi dei supporti informatici sequestrati a Striano Pasquale e dalle chat contenute nel telefono dello stesso. Da tali acquisizioni si evince che gli accessi relativi ai fratelli Mangione (accessi che secondo Striano avrebbero poi portato agli approfondimenti nei confronti di Crosetto, in quanto soci in affari con quest'ultimo) sono di gran lunga successivi a quelli relativi al Ministro. E' altresì emerso che la suddetta posticcia estensione degli accessi ai Mangione deriva da un "suggerimento" fornito a Striano proprio dal giornalista che ha pubblicato i sopra citati articoli sul Ministro e cioè da Vergine Stefano, il quale in data di gran lunga antecedente agli accessi dello Striano aveva già pubblicato articoli contenenti espressi riferimenti alle cointeressenze di Crosetto in società facenti capo ai Mangione ( articolo del settembre 2022 mentre gli accessi di Striano risalgono il febbraio 2023). Peraltro le visure camerali presenti nel computer di Striano non risultano acquisite dallo stesso, mentre risultano acquisite dall'editoriale Espresso per cui lavora Vergine Stefano (dati acquisiti da infocamere SpA). Anche la memoria predisposta su richiesta del Procuratore Melillo e acquisita dalla posta elettronica dello Striano risulta avere quale creator " stefano vergine " .

Laudati Antonio è stato assunto a sommarie informazioni in data antecedente alla sua iscrizione nel registro degli indagati e ha reso dichiarazioni che si sono rivelate in parte non corrispondenti al vero sia in ordine alle modalità di individuazione delle SOS da approfondire sia delle modalità di ufficializzazione di detta selezione a garanzia della trasparenza della attività ad esse connessa . Emergeva così anche dalle dichiarazioni di Caresi Massimo e Falato Angelo ( entrambi appartenenti alla GdF che hanno svolto servizio presso la DNAA ) che Laudati era il coordinatore del gruppo, ed era il soggetto con il quale la PG si interfacciava nella lavorazione delle SOS .

Le indagini hanno avuto ad oggetto diverse attività del gruppo. Una prima attività è quella relativa alla compravendita di un terreno nel comune di Santa Marinella oggetto di approfondimento per una sospetta attività di riciclaggio con possibile ingerenza della criminalità organizzata .

In proposito, Laudati inoltrava al Procuratore Nazionale Aggiunto in data 26.10.21 la nota 51789/2121 nella quale motivava la richiesta di apertura di dossier preinvestigativo sulla scorta di due articoli di stampa. In realtà , gli accertamenti tecnici effettuati hanno consentito di verificare che le informazioni oggetto dell'appunto allegato alla nota erano state estratte da Striano in data molto antecedente alla uscita degli articoli di giornale, articolo il cui contenuto ricalca i dati acquisiti da Striano. E' emerso altresì che Striano e l'autore dell'articolo di stampa, Marconi Federico, si conoscevano. Prima dell'uscita dell'articolo in data 26.10.21 peraltro , Striano risponde ai messaggi di Laudati assicurandolo in ordine alla prossima uscita dell'articolo e anticipandogli il testo ( messaggio del 09.10.21) . Il movente di tale condotta deve individuarsi nella circostanza che il Laudati risulta proprietario di un immobile in Santa Marinella confinante con la proprietà della Curia oggetto degli articoli di stampa, immobile acquistato il 30.07.2020 .

Anche la nota 24759/PN/19 che Laudati inoltra al Procuratore nazionale AA Cafiero De Raho il 02.07.2019 concernente sospetta attività di riciclaggio Clan Mallardo di Giuliano si è rivelata avere origine dagli incontri intercorsi tra Striano e tale Cannella Giuseppe, mediatore nell'ambito del calcio indagato presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli in procedimento che vedeva persona offesa Lauro Luigi. E' lo stesso Cannella a riferire di aver ottenuto un incontro con Laudati tramite amicizie comuni e di essere stato indirizzato da Striano proprio da Laudati. Cannella, che intendeva vendicarsi della denuncia fatta contro di lui da Lauro, forniva così alcune informazioni. Anche in questo caso il *modus operandi* adottato da Laudati è del tutto illegittimo, essendo categoricamente escluso che proposte di atti di impulso possano generare da contatti diretti con fonti informative .

Effettivamente l'atto con cui formalmente Laudati sottopone al Procuratore Aggiunto la proposta di atto di impulso non indica in alcun modo i contatti diretti intercorsi con Cannella né l'argomento appare avere alcuna connessione con l'oggetto della attività istituzionale della PNAA e cioè la criminalità organizzata ,

La proposta prot 837.1 del 23.03.23 a firma del dottor Laudati relativa a Gravina Gabriele , all'epoca presidente della FIGC derivano da contatti diretti con Floridi Emanuele e Fabiani Angelo, incontri coordinati da Laudati e svolti da Striano e dal Lgt Carlesi. Di detti incontri vi è ampia conferma da parte dei soggetti interessati. Nell'atto di impulso Laudati ipotizza un accordo corruttivo tra Gravina e le società che offrono servizi alla Lega Pro e nell'atto di impulso Laudati indica l'origine degli approfondimenti nella indagine svolta dalla Procura di

Salerno e nella analisi dei documenti che Loti Claudio avrebbe fornito alla suddetta Procura mentre nessuna acquisizione documentale era stata fatta dalla Procura di Salerno e l'origine della proposta deve invece individuarsi negli incontri svolti con Floridi, soggetto gravitante nel mondo del calcio e vicino a Gravina, che aveva ragioni di contrasto con il presidente della FIGC Gravina.

Anche in questo caso peraltro l'oggetto della proposta nulla ha a che vedere con i compiti istituzionali della PNAA.

Lo stesso Laudati peraltro aveva ricevuto direttamente da Falato alcuni dei documenti cui fa riferimento nella proposta.

Sono stati consultati anche gli atti del fascicolo pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, poi trasmesso a quella presso il tribunale di Roma e nello stesso non v'è traccia dei documenti indicati dal Laudati. Anche rispetto a detta vicenda gli elementi di prova appaiono univoci e consistono nelle chat estrapolate dal telefono di Striano, nelle sit rese da Falato Angelo, nelle sit di Floridi Emanuele.

Anche in questo caso la proposta inoltrata dal Laudati deve necessariamente indicare una origine diversa da quella reale, origine che Laudati indica in "elementi informativi provenienti dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno".

Il Procuratore nazionale AA dott Melillo sul punto riferiva che contattato per le vie brevi il Procuratore di Salerno, riceveva comunicazione che nessuna richiesta era stata inoltrata dalla Procura di Salerno alla PNAA in ordine alla vicenda Gravina/ FIGC e che la pratica , originariamente trattata da Laudati , era stata riassegnata e si era rivelata non pertinente rispetto alle materie di competenza della PNAA .

Sono sul punto stati esaminati anche Gravina Gabriele ( in data 25.10.23) che ha ricostruito i rapporti intercorsi con Floridi , Lotito Claudio ( in data 30.10.23 ) che ha ricostruito i rapporti con Fabiani Angelo e Floridi Emanuele in ordine alla vicenda relativa alla Salernitana calcio, nonché il Procuratore aggiunto presso la Procura di Salerno dott Cannavale Luigi e si è così avuta ampia conferma delle acquisizioni sopra indicate in ordine alle modalità di acquisizione dei documenti utilizzati per la proposta inoltrata da Laudati e in ordine alla assenza di contatti sulla vicenda tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e la PNAA. Altra vicenda relativa a proposta di impulso che non trova origine nei doveri istituzionali del Sostituto dott. Laudati è quella relativa al condominio La Fenice. In detto condominio abita il dottor Laudati. L'atto di impulso in questo caso non è stato mai trasmesso e tuttavia il suo

invio e la sua trattazione furono oggetto di sollecitazioni da parte del dottor Laudati , come riferito dal Capitano Marmorale . L'appunto aveva ad oggetto la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi alla emergenza Covid 19 e trattava di una attività preinvestigativa nei confronti di Narducci Simone, Presidente del C.d.A. della La Fenice rete di imprese.

Anche in questo caso l'input deriva dall'interesse privato di Laudati che inoltra a Striano in data 18.12.2020 un file relativo ad un documento del ragioniere Fabrizio Mocci indirizzato al condominio di via Pistelli n. 16 Roma, avente ad oggetto una offerta di gestione condominiale; il 21.12.2020 Striano effettua ricerche nelle banche dati in uso al Corpo aventi ad oggetto l'argomento e il 12.01.21 Laudati invia a Striano un altro file avente ad oggetto una proposta di amministrazione condominiale proveniente dallo studio amministrazione immobili. Il 4.2.21 Laudati inoltra a Striano un documento dell'avv Scarfò Beatrice indirizzato al Condominio di via Pistelli 16. Striano risponde a Laudati che la avvocatessa è sconosciuta ad ogni loro banca dati . In data 11.11.22 Laudati invia a Striano una scheda di contatto di Marina Esposito che riporta nel testo via Pistelli. Sentita a sit la stessa ha dichiarato di conoscere Laudati in quanto abita nel medesimo condominio dei suoi genitori e di aver conosciuto il tenente Striano. Striano, il 14.11.22, invia al collega Carlesi un file contenente la visura storica della La Fenice e l'indicazione del fatto che si trattava della storia che aveva raccontato Laudati. Assunto a sit, Carlesi dichiarava che Striano gli aveva dato incarico di fare accertamenti per verificare se vi fossero soggetti che avevano avuto a che vedere con poste Italiane e che dagli accertamenti fatti erano emersi contatti con una cosca del reggino.

Anche in questo caso la nota che verrà predisposta da Striano non fa alcun riferimento agli incontri avuti con Esposito Marina e a quanto dalla stessa riferito, così come nella bozza di atto di impulso il dottor Laudati non farà alcun riferimento alle informazioni avute da Esposito Marina. Anche in questo caso vengono operati accessi alle banche dati per scopi che nulla hanno a che vedere con i compiti della PNAA.

Le indagini hanno consentito di accertare che Striano ha operato accessi abusivi relativi a ben 172 soggetti politici, personaggi del mondo dello spettacolo, Ministri, imprenditori, calciatori.

Sono altresì emersi elementi di prova dei costanti contatti di Striano con giornalisti cui passava informazioni che avrebbero dovuto rimanere segrete. E' il caso di Tizian Giovanni, al

quale Striano ha trasmesso informazioni per la vicenda della cava di Agira . Ulteriori articoli pubblicati dal suddetto giornalista trovano immediato riscontro nelle interrogazioni a banche dati effettuate da Striano , quali quelle relative a movimentazioni di denaro della Lega Nord , su Attilio Fontana, Giovanni Toti , su Matteo Renzi e così via.

Striano risulta aver inviato informazioni tratte da accessi alle banche dati anche ad altri giornalisti quali Ruscica Roberta, Trocchia Aniello, Vergine Stefano (quest'ultimo coinvolto nella vicenda Crosetto).

#### **Le fattispecie contestate**

Appare corretta la qualificazione giuridica data ai fatti integrandosi l'accesso abusivo non solo quando l'accesso è operato da soggetto non autorizzato, ma anche quando il soggetto agente, munito delle autorizzazioni, accede per fini diversi da quelli per i quali lo stesso è autorizzato ( cfr ex pluribus Sez. 5, Sent. n. 17551 del 30/01/2023, secondo la quale integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che acceda alla banca dati interforze in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo e per finalità meramente esplorative, onde acquisire informazioni su colleghi e personaggi pubblici in assenza anche solo di un qualificato sospetto idoneo a stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria).

Quanto al falso contestato , si tratta di atti di impulso redatti da pubblico ufficiale, atti nei quali vengono attestati fatti non veri ( in particolare quanto alla genesi degli accertamenti posti a base dell'atto di impulso). L'attestazione ha ad oggetto fatti che sono nella diretta percezione del pubblico ufficiale e che questi non si limita quindi a riportare come elementi forniti da terzi ( cfr Cass Sez. 5 Sent. n. 47542 del 27/10/2023 relativa a falso ideologico in atto pubblico consumato mediante redazione di una sentenza che riportava attestazioni non corrispondenti al vero in ordine alla data della decisione, alla provenienza dall'organo decidente in una determinata composizione ed a tutto ciò che il giudicante indica come avvenuto in sua presenza.

Già queste fattispecie legittimano la richiesta di misura cautelare in punto di applicabilità.

#### **Le esigenze cautelari**

Il PM evidenzia come siano ancora in corso indagini al fine di verificare quali fossero le effettive finalità di Striano nell'operare un numero così considerevole di accessi abusivi, effettuati in favore peraltro non solo di numerosi giornalisti, ma anche di soggetti privati e di

h

soggetti organici all'interno di organismi istituzionali, ravvisando quindi il pericolo di inquinamento probatorio rispetto a tale ulteriore attività di indagine.

In particolare, in riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, rispetto a Striano la Procura motiva innanzitutto sulla base della memoria "posticcia" depositata dall'indagato con riferimento alla vicenda Crosetto ed elaborata d'intesa con il giornalista Tizian. Detta memoria è stata depositata alla Procura di Roma e allo stesso PNAA dott Melillo.

Inoltre Striano, pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, ha incontrato o comunque contattato alcuni coindagati e trasmesso l'invito a presentarsi ad alcuni giornalisti rilasciando anche una intervista al programma Le Iene: dalla analisi del cellulare di Striano è emerso che lo stesso ha inviato copia dell'invito a presentarsi con tutte le imputazioni al giornalista Amadori e che ha avuto incontri con taluni coindagati, quali Carnemolla Daniele e Patrignani Roberto. Ha altresì incontrato un ex collega, tale Puzzo Giuseppe. Infine il 26 marzo scorso ha rilasciato una intervista a Le Iene.

Ritiene la Procura che l'attività divulgativa e i contatti con altri indagati possano compromettere le indagini ancora in corso.

Inoltre, essendo l'indagato Striano ancora in servizio, il PM ravvisa l'ulteriore esigenza cautelare consistente nel pericolo di reiterazione di reati della stessa indole e cioè di condotte di accesso abusivo a banche dati di cui ha ancor oggi la disponibilità presso il Comando di appartenenza.

Quanto a Laudati, la Procura evidenzia come costui abbia fatto effettuare accessi in banche dati in plurime occasioni per motivi squisitamente personali o per fare un favore a terzi. Pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, Laudati ha rilasciato una dichiarazione agli organi di stampa e ha inoltrato la sua versione difensiva a colleghi, ministri, soggetti che rivestono ruoli istituzionali nel governo, inviando un appunto difensivo in cui riconduce falsamente l'incipit della vicenda processuale ad una sua relazione, quella redatta in data 21.11.22, che Laudati scrisse in risposta ad una richiesta di informazioni della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Laudati giustifica le sue condotte - ad esempio con riferimento alla questione Santa Marinella - affermando di avere tra i compiti istituzionali quello di individuare temi di approfondimento e ricerca per il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata pur sapendo che nessun Sostituto Procuratore può aprire di iniziativa procedimenti che non derivino da SOS che abbiano attinenza con la criminalità organizzata.

Viene poi evidenziata a sostegno della ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett a) cpp una conversazione tra Laudati e Patierno Annunziata, dipendente della PNAA che gli riferisce di una riunione avvenuta tra i Procuratori DDA di Roma e Perugia e il PNAA , riunione del cui contenuto tuttavia la dipendente non è a conoscenza non godendo della fiducia del PNAA.

La Procura evidenzia altresì una conversazione tra Laudati e Cisterna Alberto, magistrato già Sostituto Procuratore Antimafia nel corso della quale esplicita la sua opinione sulla genesi dell'inchiesta.

Infine Laudati ha inoltrato una richiesta di audizione alla Commissione Nazionale Antimafia il 03.04.24, richiesta che appare ad avviso della Procura una memoria difensiva e che quindi realizzerebbe una forma di inquinamento probatorio .

Rispetto a Laudati l'esigenza è quella di preservare la genuinità del compendio probatorio e evitare contatti con persone che rivestono ruoli apicali all'interno di organi istituzionali o ruoli governativi così evitando eventuali condizionamenti dell'indagine in corso anche mediante l'indebita divulgazione di dati riservati relativi alla indagine .

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, è pur vero che la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, soprattutto allorché il concreto pericolo di inquinamento sia stato ravvisato anche nella protezione delle fonti dichiarative, per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento, a nulla valendo, dunque, che i potenziali testimoni abbiano reso sommarie informazioni, attenendo il pericolo anche alla successiva acquisizione dibattimentale (cfr Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010; Sez. 3, n. 41116 del 13/09/2022,; Sez. 1, n. 12732 del 20/10/2021;Sez. 2 Sent n. 3135 del 09/12/2022)e tuttavia non sembra che possa ritenersi sintomatica del suddetto pericolo la condotta stigmatizzata nella richiesta del PM. Ed infatti, il segreto investigativo è posto a tutela delle indagini "contro "l'indagato ed è nella disponibilità del PM che solo ne valuta la persistenza fin quando i termini delle indagini consentono detta valutazione.

L'art. 329 c.p.p., comma 1, stabilisce che la segretezza degli atti di indagine cessa con la conoscibilità di essi da parte dell'indagato, ( cfr Cass Sez. 1, Sent. n. 37366 del 06/06/2014)

Nel momento in cui l'esito ( in tutto o in parte ) delle indagini viene disvelato all'indagato con l'invito a presentarsi o con l'avviso di conclusione delle indagini o con decreti di perquisizione, il dato informativo entra legittimamente nella sfera di disponibilità dell'indagato medesimo, che non è in alcun modo tenuto a non divulgarlo ( a differenza di quanto accade per le persone informate sui fatti). In tal senso quindi le condotte tenute da Striano e Laudati non possono essere poste a base della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, trattandosi di condotte che gli stessi ben potevano tenere e che, nel momento in cui sono venuti a conoscenza delle contestazioni mosse loro e delle fonti di prova, neppure appaiono più come tali coperte da segreto investigativo.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato profilato con riferimento al solo Striano, ritiene questo Giudice che, considerato che gli episodi contestati sono datati nel tempo ( soltanto alcune porzioni delle condotte contestate ai capi v) z) mm) e nn) infatti risalgono al gennaio e marzo 2023, essendo tutte le altre condotte di reato risalenti agli anni precedenti, anche piuttosto lontani) non possa ravvisarsi la concretezza e attualità del pericolo, che richiedono elementi concreti e non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (v. Cass. Sez. 1 3 giugno 2009 n. 25214 ).

Ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve aversi riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell'indagato stesso.

Da tali elementi, di carattere oggettivo, il Giudice deve giungere alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c). (Sez. 5, Sent. n. 6793 del 07/01/2015 )

Orbene ritiene questo giudice che pur essendo Striano ancora in servizio, e pur avendo costui commesso plurimi accessi abusivi in banche dati, sono decisamente mutate allo stato le condizioni lavorative in cui lo stesso opera, non potendo più contare sulla presenza di un

